



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

★ ★ ★ ★

Seconda Sezione

Affare n. 14/2010

Seduta del 16/06/2010

OGGETTO: Servizio Tecnico Centrale – Richiesta di chiarimenti tecnici su definizioni di Superfici e Volumetrie

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 88/RI in data 16/02/2010, pervenuta alla Sezione II in data 12/03/2010, con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso, per esame e parere, l'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (D'Antonio, Piroddi, Di Cerbo, Fiorito, Messere, Lettera)

PREMESSO

Il Servizio Tecnico Centrale ha sottoposto all'esame e parere della Sezione la richiesta di cui alla nota n. 57 del 25 gennaio 2010, che si riporta di seguito:

“Con nota documentata pervenuta al Servizio Tecnico Centrale il 29.12.2009 (prot. 8633) ed assegnata alla IV Divisione, la ditta Corradi spa di Bologna ha formulato una serie di osservazioni in ordine alla opportunità di pervenire ad una univoca definizione dei parametri tecnici utilizzati nell'ambito della pianificazione e del controllo urbanistico, quali la superficie utile o il volume lordo, chiedendo al riguardo la redazione di uno strumento normativo-guida a livello nazionale.

Le problematiche esposte attengono in sostanza ad argomenti riguardanti gli ambiti applicativi della legislazione tecnica in materia di controlli urbanistici e sull'attività edilizia, e più in generale in materia di pianificazione urbanistico-territoriale.

Per quanto concerne i concetti, evidenziati nella nota di codesta ditta, di struttura fissa o facilmente rimovibile, nonché di elementi di completamento di strutture facilmente rimovibili, si ritiene opportuno evidenziare, con riguardo ai soli aspetti tecnici e strutturali, che opere di carattere edilizio, siano pur esse rimovibili o di mero completamento, devono comunque essere realizzate in modo tale da garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone. Al riguardo si evidenzia, peraltro, che le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008), di cui al DM 14.1.2008, al p.to 2.1 (principi fondamentali) stabiliscono che “I componenti, sistemi e prodotti, edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti”.

Le stesse NTC 08 forniscono i criteri per la progettazione di elementi non strutturali in zona sismica (cfr. 7.2.3); indicazioni aggiuntive sono anche riportate anche nella Circolare n. 617/2009 (C7.2.2, C7.2.3, e capitolo C8A-appendice al capitolo C8).

In considerazione della significatività delle osservazioni formulate nella nota in questione, si trasmette la documentazione qui pervenuta per gli opportuni approfondimenti da parte della competente Sezione, nonché per acquisire il relativo parere in ordine alla eventuale predisposizione di ulteriori strumenti normativi sull'argomento.”

Alla predetta nota è stata allegata una richiesta informale, corredata da documentazione fotografica, trasmessa dalla ditta Corradi SpA di Bologna.

Successivamente, con nota n. 88/RI in data 16/02/2010, pervenuta alla Sezione in data 12/03/2010 ed acquisita al n. prot.50, il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso la richiesta della citata ditta Corradi SpA sottoscritta dal legale rappresentante della ditta stessa.

CONSIDERATO

Il Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) con la nota n. 57 del 25 gennaio 2010, riportata in Premesse, ha ritenuto di acquisire il parere “della competente Sezione” del Consiglio Superiore dei lavori pubblici su una problematica sollevata dalla Ditta Corradi SpA con nota del 2 luglio 2009, relativa, come riferisce il S.T.C. “ *all’opportunità di pervenire ad una univoca definizione dei parametri tecnici utilizzati nell’ambito della pianificazione e del controllo urbanistico, quali la superficie utile o il volume lordo, chiedendo al riguardo la redazione di uno strumento guida a livello nazionale*”.

Il Servizio richiede, al riguardo di “*acquisire il relativo parere in ordine alla eventuale predisposizione di strumenti normativi sull’argomento*”.

I parametri tecnici ai quali si fa riferimento sono: superficie utile, superficie accessoria, volume netto, sagoma planivolumetrica, struttura fissa o facilmente rimovibile, elementi di completamento di strutture facilmente rimovibili.

Al riguardo la Sezione evidenzia preliminarmente che nell’esame della problematica segnalata dal STC si prescinde da quanto attiene ad aspetti puramente commerciali riferibili specificamente alla produzione della ditta Corradi SpA, che esulano dalle competenze istituzionali e dalle valutazioni di questo Organo Consultivo.

Ciò rilevato in via preliminare, occorre altresì evidenziare che la richiesta di parere attiene ad aspetti relativi all’edilizia e all’urbanistica e quindi al “governo del territorio” che, per espressa previsione costituzionale (art. 117 Costituzione), rientra tra le materie di “legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.

Per tali materie, la potestà legislativa – e quella regolamentare – spetta alle Regioni salvo che per la definizione dei “principi fondamentali”, riservati alla legislazione statale o perché espressamente determinati o, in difetto, in quanto desumibili dalla legislazione (art. 1 comma 3 legge 131/03).

Pertanto, l’emanazione di eventuali disposizioni di dettaglio in materia di legislazione concorrente esporrebbe le disposizioni stesse a censura di incostituzionalità.

Nel settore considerato – nel quale assumono rilievo i parametri tecnici in argomento - è attualmente in vigore il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico sull’edilizia” che, con particolare riferimento alle competenze delle Regioni e degli Enti locali, al comma 5 dell’art. 2 stabilisce che “*in nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate*

nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore”.

Al riguardo si rammenta che, sulla base del vigente assetto delle competenze, spetta ai Comuni la disciplina dell'attività edilizia (art. 2 comma 4 DPR 380/01), mediante i Piani regolatori generali ed i Piani attuativi (attualmente denominati con dizioni differenti nelle diverse Regioni) e le relative Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.), nonché attraverso i Regolamenti edilizi comunali, i cui contenuti, già fissati dall'art. 33 della legge 1150/1942 (Legge fondamentale per l'urbanistica), sono ora individuati dall'articolo 4 del DPR 380/01 nel quale è stato trasfuso l'art. 33 predetto. L'art. 4 stabilisce che il Regolamento edilizio *“deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.*

Occorre altresì evidenziare che l'art. 25, comma 1, lettera b della legge n.47/85 (Norme in materia dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) attribuisce alle Regioni il compito di emanare norme per definire criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali. Sulla base di tale norma molte Regioni (ad esempio la Regione Marche con D.P.G.R. n.23 del 14 settembre 1989) hanno emanato regolamenti edilizi- tipo.

Le definizioni di cui trattasi, pertanto, di norma sono individuate dalla legge regionale o dal regolamento edilizio, oppure sono contenute nelle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, mentre il D.P.R. n.380/01, per espressa previsione di cui all'art. 1, *“contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina edilizia”.*

Tali principi si rinvengono all'articolo 3 del D.P.R. medesimo, che contiene una puntuale definizione degli interventi edilizi e che, ai sensi del comma 2, è norma prevalente sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti edilizi, i quali pertanto non possono porsi in contrasto con la disciplina statale.

L'articolo 3 predetto, in sintesi, individua le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria (lett.a);
- interventi di manutenzione straordinaria (lett.b);
- interventi di restauro e risanamento conservativo (lett.c);
- interventi di ristrutturazione edilizia (lett.d);
- interventi di nuova costruzione (lett.e);
- interventi di ristrutturazione urbanistica (lett.f).

Ai fini di cui trattasi, assume rilievo in particolare la definizione di “intervento di nuova costruzione” (lett.e), che comprende:

“e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”.

In merito, si segnala in particolare che, secondo la norma sopra riportata, anche “l'installazione di manufatti leggeri” costituisce “intervento di nuova costruzione”.

La disciplina degli interventi definiti al suddetto art.3 del D.P.R. n.380/01 trova poi completamento negli articoli 10 e 22, che definiscono i corrispondenti titoli abilitativi necessari per eseguire legalmente gli interventi stessi, specificando le categorie d'intervento soggette al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.

L'attività libera, per la quale non occorrono titoli abilitativi, è invece disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n.380/01 che - nel testo novellato dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.73 - ha ampliato il campo delle attività eseguibili senza alcun titolo abilitativo, pur con le puntuali limitazioni fissate dalla predetta disposizione, che si riporta integralmente di seguito:

“ 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,

limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.”

Al riguardo, la Sezione rileva che, anche nella nuova formulazione, l'articolo 6 del DPR 380/01 fa salve comunque, nel rispetto dei principi costituzionali di autonomia, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e richiama le normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia.

Tale disposizione fa altresì salva per le Regioni la possibilità di ampliare il campo di applicazione della disciplina introdotta ad ulteriori interventi edilizi, di estendere l'obbligo di trasmettere la relazione tecnica ad altri interventi indicati nel comma 2, nonché di stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4.

Nel contesto normativo generale introdotto dal DPR 380/01, la "definizione" dell'intervento da realizzare assume quindi rilievo al fine della determinazione delle norme applicabili.

Sempre nell'ambito della disciplina legislativa e regolamentare in materia, la Sezione rammenta che alcune definizioni, quali quelle di "*superficie utile*", "*superficie abitabile*" e "*volume lordo*", a cui si ritiene potrebbe farsi tuttora utile riferimento in linea generale, sono state oggetto di un' apposita circolare emanata dal Ministro dei Lavori pubblici pro tempore (Circolare 23 luglio 1960 n. 1820 recante "Definizioni in materia di costruzioni edilizie", allegata).

Analogamente, si ritiene che potrebbe tuttora costituire utile riferimento il D.M. Ministero dei Lavori pubblici 10.05.1977 n. 801 ("Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici", allegato). Riguardo a quest' ultimo, va peraltro rilevato che tale D.M. definisce i relativi parametri essenzialmente ai fini della determinazione dei massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica.

Le definizioni contenute nei due provvedimenti richiamati, proprio in ragione della genericità delle relative formulazioni, potrebbero essere adattabili alle varie realtà locali.

Si ritiene infatti che il livello di definizione in ogni caso non possa essere puntuale ed analitico, perché si porrebbe come vincolante e quindi incapace di adattarsi alle diverse situazioni che in concreto si presentano, nonché all'evoluzione delle normative regionali e comunali in materia.

Con riferimento a queste ultime, si evidenzia che nella definizione di un intervento assumono rilievo, in particolare, i relativi parametri tecnici che, in effetti, non risultano univocamente definiti dalle legislazioni regionali; peraltro, in assenza dei regolamenti edilizi-tipo di competenza regionale, tale differenziazione è riscontrabile anche tra diversi Comuni della stessa Regione, come facilmente rilevabile dalla lettura comparata di regolamenti edilizi o di normative tecniche di attuazione di Piani regolatori comunali.

La disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei diversi contesti territoriali conferma l'opportunità che le Regioni emanino provvedimenti, afferenti al "governo del territorio", finalizzati ad uniformare le definizioni tecniche da inserire nei regolamenti edilizi e nelle altre normative tecniche di competenza comunale o provinciale.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si richiama la recente Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 4 febbraio 2010, n.279 recante "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione tecnica necessaria per i titoli abilitativi edilizi" (pubblicata sul B.U.R. 4/03/2010 n.39), che è finalizzata tra l'altro a *"superare, nell'intero ambito regionale, le diversificate definizioni ed accezioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni e Province"*. Tale atto di coordinamento nell'Allegato A (punti da 1 a 64) riporta una serie di definizioni attinenti anche alla problematica di cui trattasi - ad esempio "pensilina", "pergolato", "portico", " veranda", ecc. - che, senza entrare nel merito specifico di ciascuna, nel contesto territoriale della Regione Emilia-Romagna possono risultare dirimenti rispetto alle questioni in argomento.

In merito la Sezione rileva altresì che concetti, definizioni, elementi di individuazione degli interventi e dei corrispondenti titoli abilitativi occorrenti per l'esecuzione degli stessi sono stati nel tempo oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza sia penale che amministrativa, prevalentemente nell'ambito di giudizi relativi ad abusi edilizi.

Pertanto, dalla numerosa e consolidata giurisprudenza in materia - in parte riportata in allegato - emerge in definitiva che ciascun manufatto edilizio deve essere esaminato e valutato caso per caso, in relazione alle sue caratteristiche peculiari, senza fare ricorso a definizioni univoche e generalizzabili.

In particolare, per quanto riguarda la connotazione di una struttura come "facilmente rimovibile", si evidenzia che, a livello giurisprudenziale, a tale locuzione viene attribuito il valore di un parametro significativo ma non necessariamente determinante allorché si tratti di qualificare "precaria" un'opera edilizia.

Una definizione puntuale di opera precaria non è rinvenibile a livello normativo, mentre la stessa è stata oggetto di copiosa giurisprudenza. In particolare per la Cassazione penale, per la quale in materia edilizia la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso. In merito si segnala, tra le altre, la Sentenza della Cassazione penale, Sezione III n.20189 del 21/03/2006, nonché la recentissima Sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce, Sezione III n.688 dell'8/03/2010.

Ai fini, quindi, della qualificazione di un'opera come "precaria" non è sufficiente che si tratti di manufatti smontabili e non infissi al suolo, ma è necessario che l'opera sia destinata ad un uso realmente precario e temporaneo per fini cronologicamente determinati. Infatti la facilità della futura demolizione o rimovibilità non è elemento sufficiente a definire che un'opera è precaria e che quindi non necessita di titoli abilitativi.

Ciò considerato, per quanto concerne i quesiti posti dalla Ditta Corradi Spa, di cui alle Premesse - ribadito che si prescinde da quanto attiene ad aspetti puramente commerciali, riferibili specificamente ai prodotti della Ditta stessa, che esulano dalle competenze istituzionali e dalle valutazioni di questo Organo Consultivo - la Sezione evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda la produzione attualmente in commercio per l'allestimento delle strutture di cui trattasi, quale ad esempio quella che appare dalla documentazione trasmessa dalla suddetta Ditta, si rileva che la stessa appare estremamente varia e pertanto non è riconducibile a definizioni univoche e generalizzabili, ma sembra suscettibile di essere adattata a quanto richiesto dai diversi regolamenti edilizi comunali.

Ciò posto, ad avviso della Sezione, qualora i manufatti edilizi non siano chiusi né orizzontalmente né verticalmente, essi non costituiscono superficie utile poiché non sono abitabili (a differenza, ad esempio, delle verande), né incrementano il volume lordo di un fabbricato, dato che non determinano aumento di carico urbanistico; tuttavia, anche se facilmente smontabili e privi di fondazioni, essi possono costituire una superficie accessoria dell'alloggio, fruibile per attività di sosta all'aperto, oltre che di valore commerciale. Pertanto essi non possono essere equiparati ad elementi di arredo.

Tali manufatti, inoltre, incidono sull'architettura dell'edificio in cui vengono inseriti e ne modificano l'estetica, oltre a modificare l'estetica dell'ambiente esterno in cui sono collocati, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici.

Queste strutture dovrebbero, pertanto, essere progettate contestualmente all'intero edificio per costituirne parte integrante ed organica, anziché essere aggiunte a posteriori come appendici decontestualizzate e standardizzate. Nella realtà ciò non avviene e poiché questi manufatti vengono aggiunti a costruzioni già ultimate e concepite secondo un proprio linguaggio architettonico, è necessario che tali strutture siano soggette a regolamentazione a livello locale, secondo le disposizioni dei diversi regolamenti edilizi.

Infatti ogni singolo manufatto deve essere esaminato caso per caso nella sua concezione progettuale, per valutarne la compatibilità, in relazione sia alle sue caratteristiche intrinseche (configurazione nello spazio, materiali, permeabilità, ecc.), sia alle caratteristiche architettoniche, tipologiche e tecnologiche dell'organismo edilizio nel quale va ad inserirsi, sia

- non ultimo – rispetto ai caratteri del contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui è localizzato l’immobile.

Per quanto riguarda la proposta di redazione di uno “strumento normativo – guida a livello nazionale”, la Sezione ritiene che si possa proporre all’Ufficio legislativo di questo Ministero di valutare l’opportunità di costituire una Commissione di studio con rappresentanti delle Regioni per l’integrazione del DPR 380/01 mediante la definizione di parametri tecnici relativi al settore edilizio che costituiscano “principi fondamentali” sulla materia. Tale attività ovviamente dovrà essere oggetto di specifica preventiva intesa con le regioni, anche al fine di evitare di introdurre ulteriori elementi di complicazione in materia edilizia.

Tenuto conto delle disposizioni normative già in vigore a livello regionale e comunale, dovrà inoltre essere concretamente valutato che l’integrazione al DPR 380/01 non si sovrapponga a norme già in vigore ma costituisca invece la sede per ricondurre a principi comuni le diverse disposizioni vigenti.

Tutto ciò premesso, nei suesposti “considerato”

E’ IL PARERE

della Sezione reso all’unanimità.

LA COMMISSIONE RELATRICE

Arch. Elisabetta D’Antonio

Prof. Elio Piroddi

Dott. Aldo Di Cerbo

Arch. Elena Fiorito

Dott.ssa Silvana Messere

Avv. Francesco Lettera

IL SEGRETARIO

Dott. Ing. Ignazio Terranova

IL PRESIDENTE

Arch. Costanza Pera